

APPROFONDIMENTO: Le leggi sulla Partecipazione in Regione Toscana

La legislazione sulla partecipazione in Regione Toscana si compone di due leggi, in cui la seconda (L.R. 46/2013) emenda la prima (L.R. 69/2007)

Si possono sotto scaricare i documenti relativi, tratti dal sito della Regione Toscana.

Legge 69/2007 (2007-2012) Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 3 gennaio 2008

- Legge Regionale 69 del 27 dicembre 2007: [Italiano](#) - [Inglese](#) - [Francese](#) - [Spagnolo](#)
- [Presentazione sintetica della legge regionale sulla Partecipazione](#)
- [Guida all'applicazione della legge regionale per la partecipazione dei cittadini](#)
- Schede illustrative della legge: [Italiano](#) - [Inglese](#) - [Francese](#)

- Protocollo d'intesa Regione-Enti locali - [Enti locali firmatari del protocollo](#)
- [Testi e documenti di approfondimento](#)
- [Percorso di costruzione della legge](#)

Legge 46/2013 Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

- [Legge regionale 46 del 2 agosto 2013](#)
- [Relazione sulla legge](#)
- [Iter di formazione della legge](#)

Riportiamo a seguire un breve commento critico sulle due leggi.

La prima legge: Legge Regionale 69 del 27 dicembre 2007

La legge promuove la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l'amministrazione, come libero apporto propositivo alle iniziative regionali, come intervento nelle fasi formali di consultazione, come contributo alla verifica degli effetti delle politiche regionali.

La struttura della legge regionale 69/2007

Il progetto di legge si articola essenzialmente intorno a tre assi:

In primo luogo, l'istituzione del Dibattito Pubblico Regionale, ovvero la possibilità che, su grandi interventi, opere pubbliche o questioni di rilevante impatto ambientale e sociale per la vita dell'intera comunità regionale, si svolga un confronto pubblico che si articoli sulla base di regole precise, dalla durata di sei mesi (salvo proroghe motivate), organizzato e condotto sotto la responsabilità di un organo monocratico "terzo", indipendente e neutrale, che la legge istituisce: l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione (APP).

In secondo luogo, un'azione di sostegno ai processi locali di partecipazione, siano essi promossi dagli enti locali che dai cittadini, o da altri soggetti.

La legge prevede che un ente locale, ma anche un gruppo di cittadini, un'associazione (ma con il sostegno individuale di un certo numero di cittadini), un istituto scolastico o anche un'impresa, possano presentare un progetto di processo partecipativo, intorno ad un oggetto ben definito e circoscritto, della durata massima di sei mesi (salvo proroghe o eccezioni motivate), indicando i metodi e gli strumenti più adatti, tali da assicurare comunque la massima "inclusività". Spetta all'Autorità regionale la valutazione e l'ammissione dei progetti presentati, sulla base di una serie di condizioni e requisiti che la legge indica. L'ente competente in materia, dichiara, all'inizio del processo, di impegnarsi a "tener conto" dell'esito del processo partecipativo o, in ogni caso, a motivare adeguatamente e pubblicamente le ragioni di un mancato o parziale accoglimento dei risultati.

In terzo luogo, il rafforzamento e l'estensione, tramite una serie di modifiche alla legislazione regionale vigente, dei numerosi momenti di "partecipazione" che sono già previsti nelle politiche regionali, inserendo in esse il richiamo alla possibilità del ricorso alla nuova legge (ci si è concentrati in particolare, sulla legge sul governo del territorio, e sulle leggi di settore in campo sociale, sanitario, energetico, rifiuti, informazione e comunicazione).

Di particolare rilievo gli aspetti introdotti nella legge che disciplinano le procedure della programmazione regionale, modificandole in parte e introducendo l'obbligo che, nella definizione di un piano o di un programma regionali, sia indicata una quota vincolata di risorse da destinare all'organizzazione di processi e momenti partecipativi.

La nuova legge: Legge 46 2 agosto 2013

Il nuovo testo della legge regionale sulla partecipazione è stato elaborato al termine di un processo di valutazione previsto dalla stessa legge 69/2007, nonché di una indagine sugli effetti della legge richiesta dal portavoce dell'opposizione, processo ed indagine che sono stati svolti nel corso del 2012 e culminati nella Risoluzione (n° 168 del 19 Dicembre 2012) con la quale il Consiglio regionale esprimeva un giudizio positivo sugli effetti della legge, affermava l'opportunità di una nuova approvazione della legge e indicava alcuni orientamenti per la revisione dei punti che avevano palesato delle criticità o dei limiti.

Un gruppo tecnico misto Consiglio-Giunta ha lavorato nei primi mesi del 2013 e ha consegnato alla Presidenza della Prima commissione "Affari Istituzionali" una bozza della "nuova 69".

Va innanzi tutto sottolineata la novità più significativa di questa legge, richiamata anche nel suo titolo¹: la nuova disciplina del *Dibattito Pubblico regionale*. Tale istituto era presente anche nella precedente legge, ma esso non aveva trovato di fatto applicazione: il nuovo testo introduce rilevanti novità, prima fra tutte quella della *obbligatorietà* del Dibattito Pubblico, date certe soglie finanziarie e determinate fattispecie.

La legge 69/2007 è stata considerata come uno dei pochi esempi in Italia (seguito da una legge della Regione Emilia Romagna, approvata nel 2010) e per molti versi unico anche in campo internazionale, di una legislazione che cerca di introdurre e sperimentare forme e modalità innovative di partecipazione dei cittadini ai processi di costruzione delle politiche pubbliche e delle scelte collettive. A fronte dei problemi e delle difficoltà che oggi caratterizzano il rapporto tra cittadini e istituzioni, la legge regionale sulla partecipazione si propone come uno strumento innovativo per incentivare la creazione di percorsi e processi

¹*Legge Regionale 46/2013: Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali*

partecipativi, valutare le possibili soluzioni attraverso il dialogo e il confronto, entro tempi definiti, nella fase preliminare che precede la vera e propria decisione. L'idea di partecipazione che la legge presuppone, dunque, non è quella di un assemblearismo confuso, in cui prevale chi grida più forte, ma quella che si esprime attraverso un confronto pubblico tra le diverse tesi, retto da procedure e regole condivise, alla ricerca una soluzione quanto più possibile comune; è un'idea di partecipazione che non annulla le responsabilità della politica e delle istituzioni rappresentative, ma agisce per rafforzare la qualità, l'efficacia e il livello di consenso delle decisioni che spetta comunque alle istituzioni assumere.

Sullo sfondo, l'idea che la stessa efficacia delle politiche condotte dalle istituzioni debba e possa fondarsi sulla valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze diffuse nella società, sulla capacità delle istituzioni di attivare un largo confronto con i cittadini, con le forze sociali, con le competenze e le idee presenti nel tessuto sociale, nella fase in cui ancora diverse opzioni sono possibili, al fine di arricchire e migliorare la qualità delle decisioni e quindi, anche, accrescere la loro effettiva tempestività, a fronte dei conflitti che, in molti casi, rallentano o bloccano i processi decisionali. Si tratta, peraltro, in tal modo, di dare forma e sostanza al *principio di sussidiarietà*, così fortemente richiamato dallo Statuto della Regione Toscana.

L'Autorità Regionale per la garanzia e la Promozione della Partecipazione (APP)

L'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione (APP) è l'organismo cui la legge regionale 46 del 2013 ("Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali") affida il compito di promuovere la partecipazione dei cittadini nei processi di costruzione delle politiche regionali e locali, un aspetto dell'ordinamento toscano sancito dallo Statuto regionale.

Le finalità di tale azione sono richiamate dall'articolo 1 della legge: l'obiettivo è "*contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa*", e concorrere in tal modo alla creazione di "*una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società*".

Tra gli altri obiettivi: rafforzare, attraverso la partecipazione, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche; promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo; creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società; valorizzare i saperi diffusi e le competenze presenti nella società, anche dando voce a interessi diffusi e poco rappresentati; valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini.

La legge regionale 46 del 2013 modifica la natura e la struttura dell'organismo previsto dalla normativa precedente (Legge R. 69/2007). La nuova Autorità non è più un organo monocratico, ma collegiale: è composto da tre persone nominate dal Consiglio regionale.

Alcuni esempi concreti in Toscana

A seguito di questa serie di norme e talvolta indipendentemente da essa, si sono svolti in Toscana negli ultimi anni, diversi processi partecipati, che hanno coinvolto, semplici cittadini, studenti, immigrati, associazioni, imprese ed enti pubblici.

Li riportiamo in elenco sotto, rimandando a prossimi articoli sul tema per un approfondimento dedicato a ciascuno di essi.

- *Cittadini custodi del Territorio - Comuni di Scarlino e Gavorrano(Gr) .2014*

- *Cantiere Cultura Comune di Follonica (Gr). 2014 2015 2016*
- *Patto dei Sindaci – Comune di Follonica(Gr) 2015 - 2016*
- *CETS– Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (Parco Nazionale Geominerario delle Colline Metallifere – TuscanMining UNESCO Global Geopark – Provincia di Grosseto)2013 - 2014*
- *Riqualificazione del porto di Livorno (2016)*
- *Maremma Networking (processo di coinvolgimento di studenti in alternanza scuola lavoro nelle promozione turistica e nel brand dissemination di un territorio) (2014 – 2015 – 2016 – 2017).*